

Genova Parcheggi S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento

del Socio Comune di Genova

Sede in Genova, Viale Brigate Partigiane, 1

Capitale Sociale € 516.000 i.v.

CCIAA di Genova numero REA GE - 353967

C.F. 03546590104

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N° 21 del 10/11/2023

Il giorno 10/11/2023 il Dott. Santiago Vacca, Amministratore Unico della società delibera in relazione al seguente punto all'ordine del giorno:

1) Servizio di stampa, imbustamento e notifica relativa a verbali di accertamento di violazioni trattati dal Corpo di Polizia Municipale.

Viene chiamata a fungere da Segretario la signora Sonia Ferraresi

Addì 10/11/2023, il sottoscritto Vacca Santiago, Amministratore Unico di Genova Parcheggi S.p.A.,

premessi che

a- sulla base di quanto disposto dal Comune di Genova, il servizio in oggetto – che comprende il ritiro, l'attività di data entry, la stampa, l'imbustamento e la notifica–dei verbali di accertamento delle contravvenzioni al Codice della Strada e degli atti giudiziari – è curato da Genova Parcheggi a partire dal 01/07/2018, mediante prosecuzione dell'affidamento disposto dal medesimo Comune a Poste Italiane S.p.A. (nel seguito, indicata anche soltanto come "Poste"), in allora titolare del servizio universale, in ATI con Selex ES S.p.A. e Maggioli S.p.A., con Determina dell'Amministratore Unico n° 10 del 18/06/2018, affidamento poi prorogato con determina del medesimo n° 12 del 17/12/2018;

b- in data 29/04/2019 l'Assemblea dei Soci di Genova Parcheggi ha deliberato di procedere con una gara di rilevanza comunitaria per il servizio di stampa, imbustamento e notifica, in data 25/10/2019 Genova Parcheggi ha quindi dato mandato alla SUAC del Comune di Genova per l'esperimento, ai sensi della normativa in materia, di procedura sopra soglia comunitaria per l'appalto del servizio (concernente stampa, imbustamento, notifica e servizi accessori relativi a verbali di accertamento di violazioni trattati dal corpo di polizia locale del Comune di Genova), sicché in data 15/11/2019 la SUAC del pubblicato il bando della procedura aperta telematica;


c- in data 17/12/2019 è pervenuta, da parte di un operatore economico interessato, richiesta di chiarimenti recante segnalazione dell'oggettiva impossibilità in capo a qualsivoglia operatore postale privato, ancorché munito di idonea licenza speciale di tipo A1, di eseguire il servizio di notifica a mezzo posta ai sensi della Legge 890/92 oggetto di affidamento, a causa della mancata attivazione, da parte degli organi competenti, del percorso formativo obbligatorio prescritto dalla vigente normativa di settore;

d- con nota prot. 1423/2019 del 30/12/2019 Genova Parcheggi S.p.A. ha inviato all'ANAC e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato istanza di parere in merito alla suddetta segnalazione e con successiva nota comunale prot. n. 22034 in data 21/01/2020 la procedura di gara di cui all'oggetto è stata sospesa in attesa di ricevere i chiarimenti richiesti;

e- con nota prot. 14116 del 23/01/2020 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rigettato l'istanza di parere avanzata da Genova Parcheggi S.p.A. in quanto ritenuta soggetto non legittimato a presentare quesiti ai sensi dell'art. 22 della Legge 287/90;

f- con nota prot. 120/20 del 30/01/2020 Genova Parcheggi ha chiesto alla SUAC del Comune di Genova di richiedere parere alle medesime autorità per la segnalazione di cui sopra, il che è avvenuto con nota prot. 44900 del 05/02/2020;

g- con parere prot. S3821B in data 03/03/2020 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha



rilevato che "... (omissis) ... nelle more dell'implementazione dei suddetti corsi, che potrebbe non essere di immediata attuazione, sussiste un vantaggio non replicabile per l'unico operatore postale attualmente in grado di dare esecuzione al servizio, segnatamente Poste Italiane S.p.A. nella sua qualità di fornitore del servizio postale universale";

h- pertanto, poiché il servizio non poteva che essere affidato a Poste Italiane S.p.A., con determina dell'Amministratore Unico n° 2 del 17/3/2020, Genova Parcheggi ha deciso:

- di procedere all'affidamento del servizio mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 63 c. 2, lett. b) a Poste Italiane S.p.A., riunita in A.T.I. con Postel S.p.A., nell'attesa dell'espletamento dei corsi di formazione richiesti dalla normativa di settore da parte degli operatori postali alternativi, per la durata di mesi nove con decorrenza dal 01/04/2020 fino al 31/12/2020, mediante ripetizione del contratto in essere alle medesime condizioni e salvo miglioramento del profilo economico nonché previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale;
- di monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento al fine procedere alla revoca della sospensione della procedura in itinere e/o alla indizione di analoga procedura, non appena risulti l'effettiva cessazione del monopolio di fatto in essere;
- di confermare la sospensione della procedura aperta telematica in itinere per la durata di mesi nove, in attesa dell'esecuzione dei corsi di formazione richiesti dalla normativa di settore da parte degli operatori postali alternativi.
- di fissare l'importo della proroga tecnica per la durata di mesi nove, fino al 31/12/2020, in ripetizione del contratto in corso in Euro 1.000.000+ iva;

considerato che

i- trova applicazione nella fattispecie quanto disposto dalla Legge 124/2017 e dalla successiva Delibera n. 77/18/CONS di AGCom "Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)",

j- al termine del periodo di proroga di cui sopra (31/12/2020), non risultando modificate le condizioni di mercato poiché il servizio di notifica a mezzo posta dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada non poteva che essere affidato a Poste Italiane S.p.A., con determina dell'Amministratore Unico n° 10 del 23/12/2020, Genova Parcheggi ha deciso:

- di prorogare l'affidamento disposto a favore di Poste S.p.A. con determina 17/03/2020 per ulteriori nove mesi a far data dal 31/12/2020, alle medesime condizioni, salvo miglioramento delle stesse;
- di confermare la sospensione della procedura aperta telematica pubblicata il 15/11/2019, in itinere, per la durata di sei mesi, salvi successivi aggiornamenti circa le autorizzazioni così come indicato negli elenchi pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia e sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico a più soggetti per consentire l'espletamento della procedura indetta;
- di continuare a monitorare gli aggiornamenti dell'elenco dei titolari di licenze speciali sul territorio nazionale pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia e sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico - Servizi postali - Licenze, autorizzazioni, contributi – elenco Licenze Individuali Speciali per la notifica di atti giudiziari e multe al fine di verificare la possibilità dell'espletamento di una procedura di gara con più concorrenti e di procedere alla revoca della sospensione della procedura in itinere e/o all'indizione di analoga procedura;
- di fissare quale importo massimo della proroga per la durata degli ulteriori mesi nove, in base ai quantitativi stimati, in Euro 1.300.000+ iva.

k- con nota prot. 0029/21 del 05/01/2021 Genova Parcheggi ha chiesto alla SUAC di domandare all'ANAC e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un aggiornamento in merito alla permanenza della situazione di Monopolio di fatto di Poste, il che è avvenuto con nota prot. 9576 del 12/01/2021;

l- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con parere prot. S3821C del 02/02/2021 ha comunicato che allo stato erano presenti operatori economici in grado di partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e violazioni al C.d.S.;

considerato altresì che

m- nell'aggiornamento del 06/04/2021 degli elenchi pubblicati sul sito del Ministero sono risultati titolari di licenze A1 (per atti giudiziari e violazioni al codice della strada su territorio nazionale) due società: Nexive S.p.A., successivamente Nexive Net Work S.r.l. (aggiornamento del 6 ottobre 2020 - elenchi pubblicati sul sito del Ministero di Giustizia), e Citypost S.p.A.;

n- tuttavia, per un verso, da notizie di stampa di inizio 2021 è risultata sussistere un'avanzata trattativa per l'acquisizione di Nexive da parte di Poste S.p.A., che se portata a termine avrebbe eliminato un concorrente dall'anzidetta procedura aperta telematica pubblicata il 15/11/2019, sospesa;

o- per altro verso, Citypost S.p.A. non è risultata in possesso del requisito minimo di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3 lett h) del disciplinare della gara pubblicata il 15/11/2019 e sospesa, posto che, da visura camerale in data 18/12/2020, risultava avere un organico medio assai inferiore a 400 unità;

p- al 30/09/2021, data di scadenza del periodo fissato dalla Determina n° 10 dell'Amministratore Unico le condizioni del mercato sono risultate invariate e, anzi, Poste ha acquisito la proprietà di Nexive Network S.R.L., detenendo ancora una volta la quasi totalità del mercato sicché – anche ai fini della gara pubblicata il 15/11/2019 – non si è verificata al 30/09/2021 né successivamente una chiara situazione di apertura della concorrenza nel settore, perdurando di fatto una situazione di monopolio sostanziale da parte di Poste S.p.A.; donde il mantenimento in essere della sospensione della procedura aperta telematica e la continuazione del rapporto con Poste S.p.A.;

tenuto conto che

q- nel frattempo, la Società con ricorso in data 18/11/2020, dopo diverse diffide, ha avviato un giudizio innanzi al Tribunale civile di Genova per gli inadempimenti nei quali è incorsa l'ATI appaltatrice Poste - Postel per ritardi nella notifica, sanzionati dal contratto con specifici indennizzi, giudizio che è stato definito in via transattiva in data 17/12/2021 - 26/1/2022 con il riconoscimento a Genova Parcheggi di indennizzi per euro 1.080.000 (IVA esclusa ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 633/1972); successivamente le Parti hanno valutato di definire parametri aggiornati per l'applicazione degli indennizzi in questione;

considerato ulteriormente che

r- anche a fronte di tale contenzioso, dovendo la Società assicurare la continuità del servizio di notifica, quest'ultimo è proseguito alle medesime condizioni, sebbene Poste abbia più volte segnalato ed opposto l'esigenza di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle notifiche, come avvenuto con altri Committenti;

s- in data 19/05/2022 è stata revocata la procedura pubblicata il 15/11/2019 avuto riguardo al tempo trascorso dall'indizione e alla situazione ancora incerta del mercato (nonché alle variazioni operative intervenute a seguito dell'adozione di PagoPa disposta dalla normativa vigente);

t- al 20/07/2022 con riguardo alle condizioni del mercato rilevate alla lettera 'm' (titolari di licenze A1) si è aggiunta la società Sailpost S.p.a. (già Citypost S.p.a., ha mutato nel settembre scorso ragione sociale mantenendo stesso codice fiscale, indirizzo ecc) della quale si è già parlato al punto 'o';

u – con Determinazione dell'Amministratore Unico 20.7.2022 n. 8 è stato deciso di disporre - anche a ratifica - la proroga tecnica del servizio in oggetto, dal 01/10/2021 al 31/10/2022, onde consentire la conclusione delle procedure per il nuovo affidamento dello stesso, alle medesime condizioni, salvo il regime degli indennizzi per inadempimento del prestatore di servizio come da scheda allegata sub "A"

considerato che

v - sono state avviate le procedure per il nuovo affidamento del servizio e che, a tal proposito, è stata chiesta all'Area Tecnica, e quindi da questa redatta, una Relazione circa le migliori condizioni di fornitura e svolgimento del servizio nel pieno rispetto dei canoni di buona amministrazione, efficienza ed efficacia;

w - tale Relazione conferma che non è economicamente e funzionalmente applicabile in modo vantaggioso la suddivisione in lotti tra loro differenti delle notifiche di violazioni al Codice della Strada e delle notifiche di atti giudiziari avuto riguardo all'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., poiché tutte le prestazioni ivi contemplate appartengono ad una medesima categoria e costituiscono un flusso unitario che assicura la continuità del processo; esse richiedono, inoltre, analoga specializzazione dell'operatore economico offerente mentre il frazionamento delle fasi stesse ne comprometterebbe l'efficacia, l'efficienza e la fruibilità operativa, generando oltretutto notevoli maggiori costi propri;

x - la suddetta Relazione conclude affermando che *"Il frazionamento del servizio in lotti, sia nel caso di separazione di notifiche relative a violazioni al C.d.S. e notifiche di atti giudiziari, sia nel caso di frammentazione degli affidamenti in ambiti territoriali regionali, comporterebbe la moltiplicazione dei canali in entrata e in uscita e dei referenti nonché la correlata necessità di attivare un sistema di coordinamento e controllo. Da un punto di vista di efficacia operativa ciò si tradurrebbe in un aumento dei tempi di lavorazione e di sviluppo esponenziale dei rischi di errore nel processo, che costituiscono fattori critici di successo, poiché possono causare l'annullamento dell'intero iter sanzionatorio relativo all'atto, con conseguente danno sia per la Pubblica Amministrazione sia per Genova Parcheggi che verrebbe chiamata al pagamento di penali e di eventuali maggiori danni. Il contenimento dei rischi di decadenza dai termini e dei rischi di errore umano richiederebbe un impegno significativo di risorse tanto per la moltiplicazione delle operazioni inerenti ai flussi quanto per costanti e ripetute verifiche di ogni fase del processo, che può essere quantificato in un incremento di operatori per la gestione dei flussi fino a un numero di 3-4, oltre ad almeno una risorsa continuativa per l'esecuzione di verifiche puntuali, nonché l'inserimento di un responsabile;*

y - sempre nelle conclusioni della Relazione si rileva ancora che *"L'incremento di risorse comporterebbe un notevole aumento dei costi fissi per la Stazione Appaltante, oltre a maggiori investimenti necessari per l'attrezzaggio delle relative postazioni di lavoro, tali da inficiare l'eventuale beneficio economico che potrebbe seguire al frazionamento del servizio della gara. Inoltre, tale frazionamento comporterebbe anche la necessità di apportare modifiche ed implementazioni al software specificatamente dedicato in uso per la gestione amministrativa dell'intero processo, con un investimento importante in base ai prezzi orari per interventi sistemistici e all'impiego di risorse. A fronte di quanto sopra, risulta pertanto conveniente, utile ed efficace considerare unitariamente il servizio in oggetto";*

ritenuto che

z - nella situazione testé illustrata, motivi di interesse pubblico hanno suggerito - come tuttora suggeriscono - l'opportunità di mantenere un affidamento unitario, senza separazione dei servizi di notifica relativi a violazioni del C.d.S. dai servizi di notifica di atti giudiziari e senza frammentazione degli affidamenti in ambiti territoriali regionali, sicché risulta necessario che l'operatore economico da individuare per l'affidamento unitario sia titolare di licenza speciale individuale di tipo A1 o del servizio universale, sicché è stata concordata la continuazione fino al 31/1/2023 del rapporto con Poste S.p.A., a condizioni invariate salvo il regime degli indennizzi per inadempimento del prestatore di servizio;

aa - del pari è stato stabilito di procedere nel frattempo a un'indagine di mercato volta a verificare l'esistenza di operatori titolari di licenza speciale individuale di tipo A1 e, quindi, la sussistenza di una situazione di mercato concorrenziale tale da consentire l'attivazione di una procedura aperta per l'affidamento del servizio, sicché il 16/11/2022 è stato così pubblicato Avviso relativo alla Richiesta di manifestazione d'interesse per l'individuazione di operatori economici qualificati per le attività di stampa, imbustamento e notifica di atti giudiziari e di verbali di accertamento delle contravvenzioni al codice della strada per conto del Comune di Genova, alla quale peraltro ha aderito soltanto Poste Italiane S.p.a.. Nel frattempo in data 18/01/2023 nelle more di risposta da Poste è stata richiesta da Genova Parcheggi una proroga tecnica di tre mesi, concessa da Poste in data 19/01/2023 fino al 31/03/2023;

bb - Poste, tuttavia, anziché presentare indicazioni coerenti con la procedura esperita mediante Richiesta di manifestazione di interesse del 16/11/2022 e basata sulle precedenti condizioni di svolgimento del servizio, ha comunicato che le tariffe in precedenza applicate a Genova Parcheggi non sarebbero state dalla stessa Poste confermate, perché risalenti in sostanza al 2018 nonché a fronte del consistente e imprevedibile aumento dei costi dell'energia e delle materie prime verificatosi a partire dal 2021, anche a causa della pandemia e della guerra russo ucraina; di tal che dall'1/2/2023 (data di scadenza della proroga) sarebbero state applicate nuove tariffe aggiornate;

cc - a seguito del tentativo di Genova Parcheggi con nota 3/3/2023 di ricondurre il rapporto

contrattuale alle condizioni della Richiesta di manifestazione di interesse, Poste ha presentato una propria proposta relativa al c.d. AG Market, con la previsione, in difetto, di condizioni ancor più gravatorie; anche a fronte della replica di Genova Parcheggi del 20/3/2023, Poste con nota 24/3/2023 ha preannunciato che i flussi inviati da Genova Parcheggi sarebbero stati acquisiti e processati per le operazioni di recapito fino al 31/3/2023 mentre a partire dall'1/4/2023 il canale di acquisizione flussi e le conseguenti operazioni di recapito non sarebbero più stati disponibili e Genova Parcheggi avrebbe potuto far ricorso ai soli "Servizi Universali" secondo le modalità tecniche previste, alla pari di qualsiasi altro utente;

dd - in questa situazione, Genova Parcheggi ha inviato in data 30/3/2023 a Poste Italiane S.p.a. un Ordine di esecuzione di ulteriori prestazioni perché ricomprese nel c.d. quinto d'obbligo, richiamando le disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e contestando le proposte formulate dalla stessa Poste e il sostanziale abbandono della condizioni oggetto della procedura di cui all'Avviso 16/11/2023 recante Richiesta di manifestazione di interesse;

ee - a fronte di tale Ordine, Poste ha riesaminato la propria posizione con nota 5/4/2023 e, a seguito di diffida di Genova Parcheggi dell'11/4/2023 a definire la ripresa del servizio in pari data, ha proposto in data 26/4/2023 un'Offerta (allegata sub "B") recante aumenti in linea con l'indice ISTAT per la fase iniziale c.d. di "Startup & avvio del servizio" fino al 30/9/2023, proposta che Genova Parcheggi ha accettato il 28/04/2023; mentre per il periodo successivo all'1/10/2023 Poste ha confermato la proposta dell'AG Service, recante aumenti gradualmente in tre anni, che sarebbero stati successivamente contrattualizzati da Genova Parcheggi;

ff - da ultimo, in attesa del rinnovo del contratto di servizio tra il Comune di Genova e Genova Parcheggi, è stata comunicata a Poste in data 22/09/2023 la prosecuzione del servizio fino al 31/12/2023 alle condizioni economiche indicate nella ricordata Offerta della stessa Poste in data 26/4/2023, per la parte riferita alla c.d. Fase "Regime" (pagg. 6-7 e 9-10);


dato atto

delle previsioni contenute, relativamente ai servizi in oggetto, nel Piano Annuale degli Acquisti facente parte delle Relazioni Previsionali Aziendali per gli anni 2022 e 2023, approvate dall'Assemblea dei Soci di Genova Parcheggi;

DETERMINA

- 1- di disporre - anche a ratifica - la prosecuzione con il RTI tra Poste Italiane S.p.a. e Postel S.p.a. del servizio in oggetto, dal 01/11/2022 al 31/12/2023 per i singoli periodi sopra indicati e precisati nella scheda allegata sub "C" nonché alle condizioni sopra precisate, da aversi qui per ritrascritte;
- 2- di fissare quale corrispettivo massimo relativo al periodo dal 01/11/2022 al 31/12/2023, in base ai quantitativi trattati e a quelli stimati e alle condizioni contrattuali tempo per tempo vigenti, l'importo di Euro 2.000.000+ iva;
3. di sottoporre i contenuti della presente determina all'Assemblea dei Soci di Genova Parcheggi S.p.A. ai fini dell'approvazione e ratifica, a ogni effetto di legge e di statuto.

l'Amministratore Unico  
Santiago Vacca



Il Segretario

Sonia Ferraresi

